

# Pensione anticipata per medico iscritto Enpam

written by Redazione | 11/08/2018



*Sono un medico cardiologo, iscritto all'ENPAM con versamenti registrati a partire dal 1990. Ho lavorato in una ASL dal 1991 al 2009. Poi fino al 2012 ho esercitato solo attività libero-professionale. Dal 2012 sono accreditato e convenzionato ASL. Dal sito, però, apprendo che il requisito essenziale per poter accedere alla pensione anticipata con cumulo sia quello che io cessi dal rapporto di convenzionamento con la ASL. Ho interpretato bene? Se si devo smettere la libera professione o esiste un'alternativa se volessi continuare col rapporto di convenzionamento ASL? Esiste un'alternativa alla pensione di vecchiaia a 68 anni?*

Il sistema previdenziale italiano prevede in favore dei lavoratori che hanno avuto una carriera lavorativa discontinua, degli strumenti in grado di ricongiungere i contributi versati in diverse gestioni previdenziali. Stiamo parlando, in particolare, della ricongiunzione, della totalizzazione e del recentissimo cumulo gratuito.

Tali strumenti, che hanno caratteristiche differenti, consentono in pratica a chi ha posizioni assicurative in gestioni previdenziali diverse, di riunire, mediante trasferimento, tutti i periodi contributivi presso un'unica gestione, allo scopo di ottenere una sola pensione. Purtroppo non sempre è possibile avvalersi di tali

strumenti, poiché è necessario rispettare delle regole molto rigide per fruire di tali strumenti (come vedremo in seguito).

Analizzando nello specifico l'istituto del cumulo gratuito, disciplinato dall'articolo, 1, comma 239 della legge 228/2012, e successivamente rivisitato dall'articolo 1, co. 195 della legge 232/2016, consente al lavoratore la possibilità di cumulare i periodi assicurativi accreditati presso differenti gestioni, senza oneri a suo carico, per il riconoscimento di un'unica pensione da liquidarsi secondo le regole di calcolo previste da ciascun fondo e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.

Per quanto concerne i requisiti e condizioni di cui si accennava sopra, è necessario che:

- il cumulo deve interessare tutti e per intero i periodi contributivi non coincidenti accreditati presso le diverse gestioni assicurative menzionate (non è possibile, in altri termini, un cumulo parziale cioè diretto a valorizzare solo la contribuzione in alcune gestioni);
- gli assicurati non risultino già titolari di un trattamento pensionistico diretto in una delle gestioni interessate dal cumulo stesso (comprese le casse professionali tra i quali rientro anche l'Enpam);
- l'assicurato non abbia accettato la ricongiunzione (richiesta ai sensi della legge 45/1990);
- abbia cessato l'attività professionale (di dipendenza o in convenzione/accreditamento con il Servizio sanitario nazionale). Dunque, è molto importante che la domanda si presenta dopo aver cessato l'attività professionale, se si è in possesso di tutti i requisiti previsti. La domanda deve essere presentata all'ultimo ente pensionistico presso il quale si è iscritti (o si è stati iscritti).

A seguito delle modifiche apportate dalla legge 232/2016 attraverso il cumulo dei periodi assicurativi è possibile conseguire sia la pensione di vecchiaia che la pensione anticipata al perfezionamento dei requisiti previsti dalla Legge Fornero per i lavoratori nel sistema misto (come nel caso di specie). Quindi, è possibile conseguire la pensione anticipata a:

- 42 anni e 10 mesi per il 2018;

- mentre la pensione di vecchiaia è possibile conseguirla a:

- 66 anni e 7 mesi per il 2018.

Nel caso specifico, dunque, il calcolo relativo alla pensione anticipata è quello corretto:

- andrà in pensione nel 2027, quando i requisiti per andare a pensione saranno pari a 43 anni e 11 mesi, che il lettore possiederà.

Secondo il tenore letterale della norma (art. 1, comma 241, legge 228/2012), il trattamento pensionistico di vecchiaia si ottiene a condizione di possedere i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla Legge Fornero e, comunque, in presenza dei requisiti più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le diverse gestioni presso cui sono stati versati i contributi. Il parere espresso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e riportato nella Circolare INPS n. 140/2017 ha specificato che:

*–“La pensione di vecchiaia in cumulo, tenuto conto degli ordinamenti coinvolti e della loro autonomia regolamentare può configurarsi come una fattispecie a formazione progressiva, in forza della quale rilevano più momenti o fasi interconnesse. Di conseguenza, ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo, è necessario che sussistano i requisiti minimi di cui ai commi 6 e 7 dell’articolo 24 della legge n. 214 del 2011, utilizzando tutti i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni di cui al comma 239. Ai fini della misura, la liquidazione del trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento, avverrà solo al conseguimento dei rispettivi requisiti anagrafici e contributivi”.*

Quanto appena esposto, per il professionista che acceda al cumulo avendo maturato periodi contributivi presso l’INPS e presso l’ENPAM, comporta che:

- la quota di pensione a carico dell’INPS viene immediatamente erogata al ricorrere dei requisiti di età e di contribuzione previsti dalla Legge Fornero (nel Suo caso nel 2033 quando maturerà i 69 anni), utilizzando, per l’accertamento del requisito contributivo, tutti i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni coinvolte (compreso quindi l’ENPAM);

- la quota di pensione di pertinenza delle gestioni ENPAM sarà, invece, liquidata successivamente al raggiungimento dell’età *pro tempore* richiesta dalla normativa

regolamentare della Fondazione, fermo restando che, per gli iscritti al Fondo Speciale, è necessaria anche la cessazione del rapporto convenzionale. La norma, infatti, per il trattamento di pensione di vecchiaia, richiede espressamente la presenza “[...] degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto” (art. 1, comma 241, legge 228/2012).

*Articolo tratto dalla consulenza resa dal dott. Daniele Bonaddio*